

Codice A1816A

D.D. 2 settembre 2019, n. 2996

**R.D. 523/1904 - P.I. 5796 - PROROGA termini autorizzazione idraulica assentita con D.D. 2533/A1816A del 07/08/2017 e prorogata con D.D. 2541/A1816A del 21/08/2018 per lavori di sistemazione idraulica del rio Creusa e della bealera Manduloria in comune di Bernezzo (CN).
Richiedente: Comune di Bernezzo.**

In data 30/07/2019, l'Amministrazione Comunale di Bernezzo (CN), ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.5796 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 2533/A1816A del 07/08/2017 e prorogata con Determinazione n. 2541/A1816A del 21/08/2018, per i seguenti interventi nel comune di Bernezzo:

- manutenzione idraulica con taglio della vegetazione alloctona e invasiva (robinia e ailanto) lungo il rio Creusa;
- sistemazione idraulica del tratto finale del rio Creusa (estrazione di 3054 mc di materiale litoide), per la realizzazione di una vasca per la trattenuta del materiale flottante trasportato dotata di griglia metallica a pettine e tratti di scogliera in massi di cava intasati con cls;
- decespugliamento della bealera Manduloria a monte e a valle di Roata Brondello per una lunghezza complessiva di circa 255 m e realizzazione dell'imbocco e dello sbocco del nuovo canale scolmatore; il taglio è relativo specie igrofile frammiste a formazioni lineari dei paesaggi agrari;
- risagomatura della bealera Manduloria con ampliamento della sezione (estrazione di 560 mc di materiale litoide), regolarizzazione della pendenza di fondo e consolidamento delle sponde per un tratto di circa 220 m a monte dell'imbocco del nuovo canale scolmatore e di un tratto di circa 35 m a valle del medesimo nei pressi di Roata Brondello.

Preso atto che i lavori hanno avuto inizio in data 29/04/2019 e non sono ancora terminati.

Constatato che le condizioni non sono mutate rispetto a quelle originarie.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione degli interventi in oggetto, a far data dal 08/08/2019, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Creusa e della Bealera Manduloria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
vista la D.D. n. 2533/A1816A del 07/08/2017;
vista la D.D. n. 2541/A1816A del 21/08/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 08/08/2019, del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella D.D. 2533/A1816A del 07/08/2017 e prorogata con la D.D. n. 2541/A1816A del 21/08/2018. Gli interventi dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 2533/A1816A del 07/08/2017, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera medesima sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. M.Grazia Gallo